

Sentenza: n. 33 del 23 febbraio 2012

Materia: Organizzazione sanitaria

Limiti violati: artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e terzo, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 13, lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011)

Esito: inammissibilità della questione relativa all'art. 1, comma 13, lettera a); illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, lettera c); illegittimità costituzionale parziale dell'art. 1, comma 41, lettera o);

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).

L'art. 1, comma 13, lettera a), aggiunge al comma 1 dell'art. 19 della l.r. Molise 3/2010 il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».

Il ricorrente precisa che il comma 1 dell'art. 19 della l.r. Molise 3/2010, con cui si statuiva la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è stato giudicato illegittimo dalla Consulta (sentenza n. 77 del 2011) in quanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo fissato per la Regione dal piano di rientro sanitario.

Nel reiterare tale illegittima disposizione, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 88, della l. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), che mantiene fermo l'assetto della gestione commissariale nelle Regioni commissariate, senza introdurre di per sé nuovi obiettivi per il piano di rientro sanitario.

Inoltre, il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avrebbero valutato, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell'attuazione del piano di rientro, che si siano consolidate in Molise le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012, così come previsto dall'art. 1, comma 174, della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

In definitiva, si deduce che la norma precostituisca indebiti vincoli alla futura adozione dei programmi operativi volti all'attuazione del piano di rientro, pregiudicandone la coerenza rispetto agli obiettivi programmati dalla gestione commissariale, in violazione del già citato art. 2, comma 88, della l. 191/2009, che costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica.

La seconda censura investe l'art. 1, comma 13, lettera c), che sostituisce il comma 5 dell'art. 19 della summenzionata l.r. Molise 3/2010 con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione

della spesa farmaceutica e dell'uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».

Il ricorrente assume che la norma in oggetto violi l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute.

Da un lato, anche in questo caso verrebbe compromessa la gestione commissariale per la prosecuzione del piano di rientro, sempre in contrasto con l'art. 2, comma 88, della l. 191/2009.

Dall'altro, poiché l'informazione scientifica è un'attività svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso l'impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente, la norma sarebbe lesiva delle competenze riservate allo Stato in ordine all'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e titoli abilitanti.

La terza censura concerne l'art. 1, comma 41, lettera o), che modifica l'art. 20 della l.r. Molise 24/2005 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).

La disposizione censurata prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà. Inoltre, tale contributo può essere assolto mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizi a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, con le modalità definite da deliberazione della Giunta regionale.

Ad avviso del ricorrente la norma si pone in contrasto con l'art. 17 della l. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), che autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi.

La difesa erariale richiama altresì il d.lgs. 230/1991, recante la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, evidenziando come la fonte statale preveda tale tassa di concessione regionale senza tuttavia contemplare la possibilità di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.

Il contributo regionale annuale si configurerebbe pertanto come lesivo dei seguenti parametri costituzionali: dell'art. 3 Cost., imponendo un tributo non previsto in altre Regioni, e quindi trattando diversamente situazioni soggettive identiche; dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rimette all'esclusiva competenza legislativa statale la materia del sistema tributario; dell'art. 53 Cost., introducendo una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale del contribuente; dell'art. 23 Cost., giacché la prestazione alternativa al pagamento del tributo è determinata con delibere della Giunta regionale, ossia con atti di natura amministrativa e non legislativa, come invece imposto dalla norma costituzionale.

La Regione Molise a sua volta non si è costituita in giudizio.

Tanto premesso, la Consulta giudica inammissibile per carenza di interesse la censura relativa all'art. 1, comma 13, lettera a), giacché la norma aggiunge un periodo ad una disposizione (il comma 1 dell'art. 19 della l.r. Molise 3/2010) che è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla stessa Corte, con la conseguenza che non sono più individuabili *i procedimenti* cui possa essere riferito il periodo aggiunto.

La questione relativa all'art. 1, comma 13, lettera c), è ritenuta fondata dalla Corte.

La norma in oggetto non esclude la possibilità della Regione di procedere a nuove assunzioni o all'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione (in questo caso al fine di promuovere le attività di informazione scientifica sui farmaci); possibilità che ai sensi dell'art. 2, comma 88, della l.

191/2009 deve ritenersi esclusa per le Regioni, come il Molise, nelle quali operi un commissario ad acta preposto all'attuazione del piano di rientro della spesa sanitaria.

Ne deriva la violazione di un principio fondamentale della legislazione statale e quindi della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, come attribuita allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost.

Quanto all'art. 1, comma 41, lettera o), la sopravvenuta sostituzione della norma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera e), della l.r. Molise 22/2011 -che prevede la sola tassa di concessione annuale per la raccolta dei tartufi sopprimendo il contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale- non determina, secondo l'avviso della Corte, cessazione della materia del contendere in relazione al periodo di vigenza della norma impugnata.

Ciò posto, la norma in questione è illegittima nella parte in cui prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro.

Ad avviso del giudice delle leggi la Regione Molise ha travalicato i limiti imposti dalla l. 752/1985, recante la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, giacché la fonte statale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del predetto tesserino, *senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione*.

Vi è pertanto lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. .

La norma contrasta anche con l'art. 23 Cost., *il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge*.

Inoltre, la norma regionale viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. giacché rinvia ad un provvedimento amministrativo della Giunta regionale l'individuazione delle prestazioni ambientali alternative a quella patrimoniale (il contributo annuale), *senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell'organo amministrativo*.